

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA INDUSTRIALE
**(ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del
6.5.2003 recepita dal D.M. 18.4.2005)**

Definizione di impresa associata – collegata - autonoma

Nella raccomandazione della Commissione Europea, inoltre, l'impresa viene classificata come "associata", "collegata" e "autonoma".

Sono considerate "**associate**" le imprese per le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene da sola, oppure insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale e dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). In caso di impresa associata ad una o più imprese, ai dati relativi all'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritto di voto detenuti, quelli relative alle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell' impresa richiedente medesima.

Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone non ecceda 1.250.000,00 euro;
2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate "**collegate**", invece, le imprese fra le quali esista una tra le seguenti relazioni:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare una influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola statutaria dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sono considerate collegate anche le seguenti imprese:

- quelle imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate tramite una o più altre imprese, o con degli investitori istituzionali;
- quelle imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (per mercato contiguo si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).

Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b. le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione Istat 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati (di occupazione e di fatturato o bilancio) da prendere in considerazione sono quelli estratti dal bilancio consolidato se questo esiste, oppure, sono quelli calcolati sommando interamente ai dati dell'impresa richiedente l'agevolazione quelli delle imprese cui risulta collegata.

Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati.

Viene considerata “**autonoma**” l'impresa richiedente che non ricada nei casi sopra indicati e qualora il suo capitale risulti disperso in maniera tale da non consentire la determinazione da chi sia posseduto e, inoltre, qualora l'impresa stessa dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma (dunque priva di imprese associate), anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori qui riportate

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone non ecceda 1.250.000,00 euro;
2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;

a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che detengono in quanto azionisti o soci.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente **va peraltro effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione** sulla base dei dati in possesso della società, a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Determinazione dei dati dell'impresa

Per la determinazione dei parametri, si specifica quanto segue:

a. **il numero di dipendenti occupati** corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. I dipendenti occupati sono composti da:

- dipendenti che lavorano nell'impresa;
- persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- proprietari gestori;
- soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o le persone con contratto di formazione o di inserimento non sono contabilizzati come facenti parte dei dipendenti occupati. La durata dei congedi di maternità e parentali non è contabilizzata.

Il periodo da prendere in considerazione è quello dell'**ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato** precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Criteri di computo dei lavoratori occupati

L'INPS, con Messaggio n. 2887 del 12.7.2017, fa presente che:

- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (art. 47, comma 3, D. Lgs. 81/2015);
- ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i

lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del premio decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;

- ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (par. 6.2, circ. INPS n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall'art. 54-bis, comma 14, lett. a), del D.L. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale (1).

(1) Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.